



DISCIPLINARE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei

OGGETTO: "SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI RIETI PERIODO 30.06.2021 – 30.06.2026, SUDDIVISA IN OTTO LOTTI"

CIG: 8637548A17	Polizza assicurativa Cumulativa Infortuni;
CIG: 86376194B0	Polizza assicurativa Kasko dipendenti in missione;
CIG: 8637629CEE	Polizza assicurativa RCTO;
CIG: 8637650E42	Polizza assicurativa RC PATRIMONIALE;
CIG: 8637660685	Polizza assicurativa TUTELA LEGALE;
CIG: 863771109D	Polizza assicurativa LIBRO MATRICOLA AUTO;
CIG: 8637719735	Polizza assicurativa ALL RISKS
CIG: 8637740889	Polizza assicurativa ALL RISKS OPERE D'ARTE

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Rieti (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei " **SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI RIETI PERIODO 30.06.2021 – 30.06.2026, SUDDIVISA IN OTTO LOTTI**" come meglio esplicitati nel Capitolato di Polizza relativo a ciascun lotto di gara (di seguito, per brevità, CSA).

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dai CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Procedura telematica:

La procedura di gara sarà effettuata con modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo dei Fornitori e Gara Telematica in uso al Comune di Rieti mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005.

Luogo di svolgimento dei servizi Comune di Rieti (Codice NUTS IT42 - Codice ISTAT 057059)
CIG:

n.	Descrizione	CPV	CIG
1	CUMULATIVA INFORTUNI	66512100-3	8637548A17
2	KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	66515000-3	86376194B0
3	RCTO	66516400-4	8637629CEE
4	RC PATRIMONIALE	66516500-5	8637650E42
5	TUTELA LEGALE	66513100-0	8637660685
6	LIBRO MATRICOLA AUTO	66516100-1	863771109D
7	ALL RISKS	66515200-5	8637719735
8	ALL RISKS OPERE D'ARTE	66515200-5	8637740889

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile del procedimento di selezione (RPS)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del Codice, è Dott. Marco Vulpiani, tel.: 0746287203 – e-mail: protocollo@pec.comune.rieti.it Il Direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso RUP.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del Codice e dal D.M. 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- GUUE – trasmesso alla GUUE il (avviso.....)
- GURI V Serie Speciale – n. del.....
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lazio);
- due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;
- profilo del committente:.....
- Albo Pretorio ed apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Rieti;



➤ sulla piattaforma telematica di negoziazione del comune di Rieti raggiungibile all'indirizzo <https://rieti.albofornitori.net/>

Con espresso riferimento all'Art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 Effetti giuridici e spese di pubblicazione, si ricorda che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONE DOTAZIONE INFORMATICA

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di servizio, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato di Polizza relativo a ciascuno degli otto lotti;
 - statistiche sinistri;
 - elenco immobili;
 - elenco opere d'arte
 - Patto di Integrità;

approvati con determinazione a contrattare R.G. n. del del Dirigente del Settore del Comune di Rieti

- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;

La documentazione di gara è disponibile, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma telematica di negoziazione, raggiungibile all'indirizzo

CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*", ossia **entro le ore 23:59 del giorno 22.03.2021**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nell'apposita sezione della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana avuto riguardo a NON indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione chiarimenti all'interno della piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. L'indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito solo ed esclusivamente per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si consiglia pertanto di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'apposito campo.



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune, diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Oggetto ed importo dell'appalto

n.	Descrizione	Importo annuo lordo stimato	Importo appalto principale (30.06.2021-30.06.2026)	Importo proroga eventuale 180 giorni	Importo totale lordo dell'appalto (inclusa proroga)
1	Cumulativa Infortuni	4.000,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00
2	Kasko dip. In missione	1.000,00	5.000,00	500,00	5.500,00
3	RCTO	120.000,00	600.000,00	60.000,00	660.000,00
4	RC Patrimoniale	7.400,00	37.000,00	3.700,00	40.700,00
5	Tutela Legale	9.100,00	45.500,00	4.550,00	50.050,00
6	Libro matricola auto	37.000,00	185.000,00	18.500,00	203.500,00
7	All Risks	130.000,00	650.000,00	65.000,00	715.000,00
8	All Risks Opere d'Arte	7.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00
TOTALI:		315.500,00	1.577.500,00	157.750,00	1.735.250,00

L'importo a base di gara è comprensivo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'appalto è finanziato fondi propri del Comune di Rieti.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

n.	Descrizione	CPV	CIG
1	CUMULATIVA INFORTUNI	66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni	8637548A17



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

2	KASKO DIP. IN MISSIONE	66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite	86376194B0
3	RCT/O	66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale	86376194B0
4	RC PATRIMONIALE	66516500-5 Servizi di assicurazione della responsabilità civile professionale	8637629CEE
5	TUTELA LEGALE	66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale	8637650E42
6	LIBRO MATRICOLA AUTO	66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli	8637660685
7	ALL RISKS	66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà	863771109D
8	ALL RISKS OPERE D'ARTE	66515200-5 Servizi di assicurazione di proprietà	8637719735

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti **improrogabilmente** dalle ore 24:00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2026.

Su richiesta del Comune, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio di copertura del rischio a far data dalle ore 24:00 del 30.06.2021 anche nelle more della stipula del relativo contratto di polizza

OPZIONI E RINNOVI

Ciascuna Compagnia aggiudicataria, si obbliga, se richiesto dal Comune di Rieti, alla proroga tecnica per ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese dirette).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice (cfr. *ex plurimis* delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura digara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) possesso di regolare **autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al D.Lgs. 209/05 e ss.mm.ii. per i lotti per i quali si intende presentare offerta.

Per le imprese aventi sede legale in Italia: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.

Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

✓ in regime di libertà di stabilimento, devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

✓ in regime di libera prestazione di servizio, devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova dei requisiti il Comune di Rieti acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Avere svolto attività assicurativa nel ramo di rischio relativo al Lotto per cui si presenta offerta negli anni 2017-2018-2019, per una raccolta annua media non inferiore rispettivamente:



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

LOTTO	RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI LORDI
LIBRO MATRICOLA AUTO	€ 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00);
RCT/O	€ 50.000.000,00 (EUROCINQUANTAMILIONI/00);
CUMULATIVA INFORTUNI	€ 10.000.000,00 (EURODIECIMILIONI/00);
KASKO DIP. IN MISSIONE	€ 5.000.000,00 (EUROCINQUEMILIONI/00);
ALL RISKS	€ 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00);
ALL RISKS OPERE D'ARTE	€ 50.000.000,00 (EUROCINQUANTAMILIONI/00);
RC PATRIMONIALE	€ 30.000.000,00 (EURO TRENTAMILIONI/00);
TUTELA LEGALE	€ 5.000.000,00 (EUROCINQUEMILIONI/00);

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dal Comune di Rieti

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) regolare svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **almeno cinque servizi analoghi, rispetto al lotto per il quale si partecipa, eseguiti in favore di altrettanti Enti Pubblici;**

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, i seguenti documenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice: originale o copia conforme dei certificati di polizza sottoscritti dal partecipante con il contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei



consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a), il requisito **dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al paragrafo 7.1 lett. b), devono essere posseduta:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

il requisito dello **svolgimento di servizi analoghi** di cui al paragrafo 7.3 lett. d), il requisito **della certificazione di rating** di cui al paragrafo 7.3 lett. e)

Il requisito relativo alla **raccolta premi complessiva** di cui al paragrafo 7.2 lett. c) ed il requisito dello **svolgimento di servizi analoghi** di cui al paragrafo 7.3 lett. d), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura almeno pari al 60% dall'impresa mandataria e da ciascuna mandate – coassicurata – consorziata nella misura minima del 20%.

E' ammessa la partecipazione nella forma della "coassicurazione" ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art.45 comma 2, lett.b) ec) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato**, oppure nell'**Albo delle Società Cooperative** (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) o nell'**Albo regionale** (in caso di cooperative sociali) di cui al paragrafo 7.1 lett. a) ed il requisito **dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione** di cui al paragrafo 7.1 lett. b) devono essere posseduti da dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

professionale. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale deirequisiti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: nel caso di dichiarazioni mendaci si **procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RPS, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento).

FARE MOLTA ATTENZIONE: in casodi inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avalimento

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad un subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto principale relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa e precisamente di importo pari a quanto indicato nella tabella che segue, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

n.	Descrizione	CIG	Importo appalto principale (30.06.2021-30.06.2026)	Importo garanzia provvisoria
1	CUMULATIVA INFORTUNI		€ 20.000,00	400,00
2	KASKO DIP. IN MISSIONE		€ 5.000,00	100,00
3	RCT/O		€ 600.000,00	12.000,00
4	RC PATRIMONIALE		€ 37.000,00	740,00
5	TUTELA LEGALE		€ 45.500,00	910,00
6	LIBRO MATRICOLA AUTO		€ 185.000,00	3.700,00
7	ALL RISKS		€ 650.000,00	13.000,00
8	ALL RISKS OPERE D'ARTE		€ 35.000,00	410,00

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

FARE MOLTA ATTENZIONE: tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, **a favore del Comune di Rieti**; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la **Tesoreria del Comune di Rieti** sul c/c corrispondente al codice **IBAN: IT49E0306914601100000046041** e con la seguente causale "Comune di Rieti: cauzione provvisoria appalto per gara polizze 30.06.2021 – 30.06.2026 lotto/i n. CIG _____".



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

N.B. 1:

Si precisa che gli intermediari abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie devono essere individuati tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il

soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

N.B. 2:

Si precisa che la garanzia fideiussoria dovrà avere:

- la seguente **causale** "*Comune di Rieti: cauzione provvisoria appalto per gara polizze 30.06.2021 – 30.06.2026 Lotto/i n. _____ polizza _____ CIG _____*".
- **come beneficiario** il Comune di Rieti

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante**;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del Comune;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Comune per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, alternativamente, in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dalgarantito;

N.B. 3:

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della firmadigitale non può essere riscontrata attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

- oppure, copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti **fornendo copia dei certificati posseduti.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

FARE MOLTA ATTENZIONE: è sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

FARE MOLTA ATTENZIONE: non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

N.B. 4: ATTENZIONE:

A pena l'esclusione, la polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetto diverso dall'offerente

11. SOPRALLUOGO

Stante la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, il sopralluogo **non è previsto**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ricevuta del pagamento (ricevuta stampata del pagamento on-line oppure scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica in originale) effettuato a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "A.N.A.C.", con le modalità indicate nella Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 (in vigore dal 01/01/2017) e nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. e disponibili al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>, pari ai seguenti importi, riferiti a ciascun lotto a cui si partecipa:

Lotto n.	Descrizione	CIG	Importo lordo complessivo dell'appalto	Importo contributo ANAC
1	Cumulativa infortuni	8637548A17	22.000,00	Non dovuto
2	Kaskodip. In missione	86376194B0	5.500,00	Non dovuto
3	RCTO	8637629CEE	660.000,00	€ 70,00
4	RC Patrimoniale	8637650E42	40.700,00	Non dovuto
5	Tutela legale	8637660685	50.050,00	Non dovuto
6	Libro matricola	863771109D	203.500,00	€ 20,00
7	All Risks	8637719735	715.000,00	€ 70,00
8	All Risks opere d'Arte	8637740889	38.500,00	Non dovuto

La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA

La documentazione deve pervenire **entro e non oltre il termine previsto nel "TIMING DI GARA"**, ossia **entro le h. 23:59 del giorno 06.04.2021** utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica dell'Albo Fornitori e Gare Telematiche in uso al Comune di Rieti.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

"Documentazione Amministrativa" "Offerta tecnica" "Offerta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

ilDGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del ".....Telematico".

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avalimento e per la formulazione dell'offerta tecnica e ad integrazione dell'offerta economica), devono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su <https://rieti.albofornitori.net/>, <http://www.comune.rieti.it/> all'interno della sezione "Doc. gara – Allegata" concernente la procedura di gara.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, il Comune **potrà richiedere agli offerenti**, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, **di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta del Comune sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione dalla procedura digara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno



del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Comune assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, il Comune procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà del Comune invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente atto.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzistabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dallavisura.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE compilato dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato a sistema.

Si richiama quanto segue:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

FARE MOLTA ATTENZIONE Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare l'apposito Modello "Avvalimento", come parte integrante e sostanziale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione



Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» e compilando quanto segue:

- a) La sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1. lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3, lett. d) del presente disciplinare;

N.B. 1

Ad integrazione di quanto dichiarato nella presente parte del DGUE, **ciascun concorrente rende la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al § 7.2, lett. c) del presente Disciplinare mediante la compilazione della relativa parte nel modello Domanda di partecipazione.**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato (indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando digara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE ACORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis, c-ter), f- bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs. 159/2011) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, (che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nel rispettivo CSA **improrogabilmente a far data dalle ore 24:00 del 30.06.2021** anche nelle more della formale stipula del contratto;



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

5. ad integrazione di quanto dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2, lett. c) del presente disciplinare (raccolta annua media premi lordi realizzata nel triennio 2017 – 2018 – 2019) del presente disciplinare;
6. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
7. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
8. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme dilette;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L.68/99 e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE)27aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
12. dichiara di sollevare il Comune di Rieti, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
13. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
14. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
15. dichiara di impegnarsi a tenere indenne il Comune di Rieti ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;



16. dichiara di esonerare il Comune di Rieti ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PATTO DI INTEGRITÀ** di cui al precedente § 2.1, sub1);
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice**;
- (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) **copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **Certificati di pagamento Tassa sulle Gare** di cui al precedente art. 12;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmate digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili,



che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati inrete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati inrete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni dicapogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamentitemporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati inrete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scritturaprivata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente § 15.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), **a pena di esclusione,** la seguente documentazione: l'Offerta Tecnica redatta utilizzando lo schema allegato al presente Disciplinare, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa – denominato: **"Dichiarazione accettazione capitolato o proposta di varianti"** e, se del caso, tanti modello **"Proposta variante lotto"** quante sono le varianti che il partecipante intende proporre per il lotto per il quale si partecipa, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poterinecessari;

FARE MOLTA ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta, non consentendo un'adeguata valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta, **mentre in caso di scarsa ed incompleta presentazione di quanto previsto, la Commissione si riserva di richiedere l'integrazione della documentazione.**



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al paragrafo 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta, **a pena di esclusione**, come segue e contenere i seguenti elementi:

OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'offerta economica telematica.

Sono **inammissibili** le offerte economiche plurime, che comportano il superamento dell'importo del premio annuo posto a base di gara per ciascun lotto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun lotto oggetto di appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	Max 70
2	Offerta economica	Max 30
	TOTALE	Max 100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Alle offerte tecniche sarà assegnato un massimo di **70 punti** applicando la seguente ponderazione:

- **60 punti** saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste nel capitolato digara;
- **fino ad un massimo di ulteriori 10 punti** per migliorie in caso di variazioni migliorative

L'attribuzione dei coefficienti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna variante, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati dei coefficienti, corredati dai rispettivi criteri motivazionali, a seconda della tipologia di variante e del miglioramento / peggioramento che la stessa apporta al capitolato speciale, in tema di estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie
– etc.

AMMISSIBILITA' DI VARIANTI

ATTENZIONE a pena di esclusione non è ammessa la presentazione di testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali miglioramenti o peggioramenti.

VARIANTI PEGGIORATIVE

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato come segue.

Punteggio base = 60 x(coefficiente di variante 1)x (coefficiente di variante 2) x ecc.



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE		
Variante peggiorativa LIEVE	Tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati.	Da 0,95 a 1
Variante peggiorativa SIGNIFICATIVA	Tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di scarsamente prevedibili o da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tali da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti.	Da 0,80 a 0,94
Variante peggiorativa GRAVE	Tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici	Da 0,66 a 0,79
	potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti.	
Variante peggiorativa ESTREMAMENTE GRAVE	Tale da compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata o registrabile o tali da precludere con elevata probabilità la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti.	Da 0,51 a 0,65

VARIANTI MIGLIORATIVE

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio migliore} = 10 \times (\text{coefficiente di variante a}) + 10 \times (\text{coefficiente di variante b}) + 10 \times \text{ecc}$$

N.B.: il punteggio massimo attribuibile a seguito di proposizione di varianti migliorative è pari a 10.

La commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà un coefficiente, da rapportarsi al livello di impatto sul testo proposto della variante stessa secondo quanto sotto riportato:

DESCRIZIONE VARIANTE E VALUTAZIONE		
Variante ininfluente	Variante che, pur modificando il testo di clausola non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante.	(neutra)
Variante lievemente migliorativa	Variante che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia.	Da 0,01 a 0,20
Variante mediamente migliorativa	Variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile	Da 0,21 a 0,35
Variante molto migliorativa	Variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone drasticamente l'efficacia	Da 0,36 a 0,50



Esempio di attribuzione del punteggio alle varianti:

L'offerente A propone tre varianti migliorative, tutte e tre di tipo lieve a cui la commissione attribuisce un coefficiente 0,04 alla prima, 0,07 alla seconda e 0,15 alla terza. Il punteggio delle varianti migliorative sarà **2,6** ($10 \cdot 0,04 + 10 \cdot 0,07 + 10 \cdot 0,15$) Sempre l'offerente A propone tre varianti peggiorative due lievi con punteggio 0,97 e 0,95 e una peggiorativa significativa con punteggio 0,90. Il punteggio delle varianti peggiorative sarà **49,76** ($60 \cdot 0,97 + 0,95 + 0,90$). **Punteggio complessivo è 52,36** derivante dalla sommatoria del punteggio delle varianti migliorative e il punteggio delle varianti peggiorative.

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto. Pertanto, qualora un articolo od un comma di un articolo del capitolato speciale di polizza contenga inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio come pluralità di modifiche, quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima "variante".

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto **non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti.**

SOGLIA DISBARRAMENTO

ATTENZIONE Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione dell'offerta tecnica delle sole varianti peggiorative apportate al capitolato di gara dovrà raggiungere un minimo di 35 punti. In altre parole: nel calcolare la soglia di sbarramento non si terrà conto del maggior punteggio eventualmente ottenuto con la proposizione di varianti migliorative

I concorrenti che non raggiungeranno tale soglia, prima della riparametrazione, non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara in quanto le loro offerte saranno considerate non coerenti con gli *standards* minimi funzionali e qualitativi richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice. Tale previsione ha validità anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta

Riparametrazione: Al termine della valutazione delle offerte tecniche, prima di procedere alla valutazione delle offerte economiche, si procederà alla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche, secondo quanto segue: al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati **70 punti**, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$70 * PTx / PT migliore$$

dove

PTx = punteggio tecnico del concorrente "x" prima della riparametrazione; PTmigliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta relativa al premio annuo, i 30 punti dell'offerta economica verranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$PEx = 30 * PAM/PAOx$$

dove

PEx = punteggio economico del concorrente "x";
PAM = Premio annuo minore
PAOx = Premio annuo offerto dal concorrente "x";



ESCLUSIVAMENTE PER IL LOTTO 3 RCTO

Ai fini dell'attribuzione del punteggio della componente **economica**, si precisa che **l'offerta economica** formulata da ciascun partecipante sarà **la risultante del combinato disposto "deducibile per sinistro" e "premio annuo lordo"** indicati nella **Scheda integrativa offerta economica - LOTTO 3 – Polizza RCT/RCO**

Le uniche possibilità di scelta dei coefficienti "deducibile per sinistro" sono le seguenti. **Non sono ammesse entità di franchigia intermedie:**

- FRANCHIGIA PARI A € 2.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **0,75**
- FRANCHIGIA PARI A € 3.000,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **0,80**
- FRANCHIGIA PARI A € 3.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **0,85**
- FRANCHIGIA PARI A € 4.000,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **0,90**
- FRANCHIGIA PARI A € 4.500,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **0,95**
- FRANCHIGIA PARI A € 5.000,00 – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE **1,00**

Esempio:

- la **Compagnia A** formula un'offerta così composta: "**deducibile per sinistro**" pari a € **4.000,00** – premio annuo lordo pari a € **125.000,00**
- la **Compagnia B** formula un'offerta così composta: "**deducibile per sinistro**" pari a € **5.000,00** – premio annuo lordo pari a € **115.000,00**



- la **Compagnia C** formula un'offerta così composta: “**deducibile per sinistro**” pari a € 3.500,00 – premio annuo lordo pari a €127.500,00

applicando quanto indicato nella scheda di offerta al fine della determinazione della componente prezzo e dell'attribuzione dei relativi punteggi, così come risultante dal **combinato disposto dei due elementi che la compongono (deducibile per sinistro premio annuo lordo)**, le offerte economiche risulterebbero pari a quanto segue:

- **Compagnia A – € 112.500,00** [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€ 125.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (0,90)]
- **Compagnia B – € 115.000,00** [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica (€115.000,00) per il coefficiente corrispondente al deducibile per sinistro scelto (1,00)]
- **Compagnia C - € 108.375,00** [derivante dal prodotto del premio annuo lordo indicato nella scheda di offerta economica]

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata attraverso la somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica relativamente a ciascun lotto, ottenuto da ciascun partecipante.

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali.

N.B. 2:

In presenza di un'unica offerta per ciascun lotto, la piattaforma procederà, di *default*, all'attribuzione del punteggio massimo a ciascun elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazione per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia per il superamento dei 4/5, in quanto dettata semplicemente dall'impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in caso di unica offerta, verranno infatti valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati.

N.B. 3 - FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

L'aggiudicatario dovrà procedere all'emissione dei contratti in modalità telematica con apposizione di firma digitale. Non è prevista la forma cartacea.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A-VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gara si svolgerà, a pena di esclusione, tramite la piattaforma telematica dell'Albo Fornitori e Gara Telematica del Comune di Rieti, secondo il seguente programma:



COMUNE DI RIETI

SETTORE III – UFFICIO ASSICURAZIONI E SINISTRI

1. in seduta aperta al pubblico, che verrà successivamente fissata con Determinazione Dirigenziale pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Rieti e relativa comunicazione ai partecipanti, si procederà alla apertura del file nominato busta A con valutazione di tutta la documentazione richiesta e la rispondenza del contenuto a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara ai fini dell'ammissione o esclusione dei partecipanti alla gara ed alla sola apertura del file nominato busta B per la sola verifica dei documenti in essa contenuti;
2. successivamente, in seduta non aperta al pubblico, si procederà all'esame del contenuto del file nominato busta B (offerta tecnica) e alla valutazione delle eventuali varianti migliorative / peggiorative con attribuzione dei punteggi secondo i criteri specificati nel presente disciplinare di gara, il cui esito sarà reso pubblico ai concorrenti ammessi;
3. in seduta nuovamente aperta al pubblico, si procederà all'apertura del file nominato busta C (offerta quantitativa) attribuendo il relativo punteggio. Si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica ed offerta economica).

La proposta di assegnazione provvisoria del servizio verrà pronunciata a favore della Società che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

L'aggiudicazione definitiva, con il conseguente affidamento dell'incarico è subordinata alle necessarie verifiche d'ufficio da parte del Responsabile del procedimento.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i partecipanti alla gara, o loro rappresentanti, muniti di delega scritta, avranno diritto di parola o chiedere di riportare le loro dichiarazioni a verbale.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza fissata nel TIMING DI GARA alla voce "*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica*" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al Comune.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Comune pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <https://rieti.albofornitori.net/> e sul sito informatico <http://www.comune.rieti.it/> la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, da verificare sulla base dei punteggi effettivi e non riparametrati, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.



Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal concorrente verificato, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei diversi lotti in proporzione al relativo valore. L'importo delle spese di pubblicazione stimato è pari a € 5.478,26 (IVA compresa).

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune, per la stipulazione del/i contratto/i di polizza; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i



casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune procedere alla stipula del contratto con l'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Fermo restando che il Comune procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9, dell'art. 32, del Codice, **la Compagnia aggiudicataria di ciascun lotto si impegna a mettere in copertura il rischio a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2021**, anche in pendenza di stipula.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

24. CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Rieti dichiara di aver affidato la gestione delle presenti polizze alla Società di brokeraggio Mediass Advanced Consulting Spa, ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti di assicurazione relativi alla presente procedura saranno svolti per conto della Contraente dal predetto Broker. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato all/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Agli effetti tutti delle presenti polizze, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale. L'opera del Broker sarà remunerata dalle Compagnie aggiudicatarie del servizio in misura percentuale non inferiore al 5,00% (cinque per cento) dei premi imponibili riferiti alle polizze RCA ed in misura non inferiore al 10,00% (dieci per cento) dei premi imponibili riferiti alle polizze diverse da RCA.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.